Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I **Anno 105° — Numero 281**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 14 novembre 1964** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Ricompensa al merito civile

Il Presidente della Repubblica con Suo decreto del 5 ottobre 1964, su proposta del Ministro per l'interno, in seguito a parere della Commissione prevista per l'esame delle proposte di ricompense al merito civile, ha conferito la

Medaglia d'oro

A Don **RAGLIANTI Libero,** con la seguente motivazione:
Esercitò il ministero sacerdotale con rara abnegazione, sempre svolgendo opera generosa ed altruistica per il bene dei suoi parrocchiani. Durante l'occupazione nemica, con umile eroismo, soccorse sfollati, accolse con carità cristiana perseguitati e feriti, si prodigò in innumeri iniziative per salvare il suo gregge e alleviarne le sofferenze. Diffidato dall'invasore, volle continuare, con sprezzo del pericolo, nella sua opera esemplare; catturato, sopportò, con silenzioso coraggio, torture e sevizie, affrontando serenamente la morte. Fulgido esempio di amore sacerdotale, spinto fino al sacrificio cosciente della vita.

(8347)

Ricompense al valor civile

Il Presidente della Repubblica con Suo decreto del 5 ottobre 1964, su proposta del Ministro per l'interno, in seguito a parere della Commissione prevista dallo art. 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13, ha conferito le seguenti ricompense al valor civile alle persone sottoelencate, in riconoscimento delle coraggiose azioni compiute nel luogo e nel giorno a fianco di ciascuno indicate.

Medaglie d'argento

Alla memoria di **CUCCHIARA Franco,** il 14 settembre 1958 in Mondello (Palermo).
Vista la propria sorella in procinto di annegare nelle profonde ed agitate acque del mare, con cosciente sprezzo del pericolo si tuffava in suo soccorso, perdendo con lei, vinto dalla violenza delle onde, la giovane vita. Mirabile esempio di amore fraterno, spinto fino all'estremo sacrificio.

Alla memoria di **ZUCCONELLI Eduino,** il 30 maggio 1963 in Milano.
Con nobile slancio e cosciente sprezzo del pericolo, si calava, facendo forza sui presenti che tentavano di trattenerlo, nel cunicolo di una fognatura invasa da gas tossici, nell'intento di soccorrere un uomo che giaceva esanime sul fondo. Colpito dalle venefiche esalazioni, perdeva anch'egli la vita, vittima del proprio generoso altruismo.

PEDROLA Ermanno, il 19 luglio 1963 in Ardenno (Sondrio).
Vista una bambina precipitare accidentalmente nelle impetuose acque di un torrente, si lanciava generosamente in suo soccorso e riusciva, dopo estenuante lotta con la forte corrente, a raggiungere la piccola ed a trarla in salvo alla riva. Mirabile esempio di generoso altruismo ed umana solidarietà, in un ragazzo appena quindicenne.

Carabiniere scelto **CAPOTOSTO Michele,** il 22 dicembre 1963 in Trevico (Avellino).
In occasione di un violento incendio sviluppatosi in un centro militare, accorreva prontamente e, resosi conto della gravità della situazione per l'imminente pericolo di esplosioni, iniziava senza indugio, con grave rischio personale, l'opera di contenimento delle fiamme, trascinando con l'esempio altri volenterosi. Tra innumeri difficoltà, nel fumo denso ed acre, si prodigava incessantemente nel sottrarre alle fiamme munizioni, carburante ed altro materiale infiammabile e non desisteva dalla nobila impresa, benchè colpito da sintomi di asfissia, finchè l'incendio non veniva domato.

Alla memoria di **DE DOMINICIS Donato,** il 28 marzo 1964 in Colonia (Germania).
In terra straniera, con generoso altruismo e cosciente sprezzo del pericolo non esitava a calarsi in un profondo pozzo invaso da gas tossici, per soccorrere un ragazzo accidentalmente precipitatovi. Colpito dalle venefiche esalazioni, perdeva la giovane vita, insieme al ragazzo che aveva tentato eroicamente di salvare.

Alla memoria di **BIGARAN Agostino,** il 1° aprile 1964 in Annone Veneto (Venezia).
Non esitava, pur conscio del grave pericolo, ad accorrere in soccorso di un operaio che, dopo aver sottratto ad un silos saturo di gas venefici un compagno di lavoro, era rimasto, privo di sensi, sul fondo del mefitico ambiente. Calatosi nel silos era sopraffatto dalle venefiche esalazioni e perdeva anch'egli la vita, vittima del proprio nobile altruismo.

Alla memoria di **MARCOLONGO Pietro,** il 1° aprile 1964 in Annone Veneto (Venezia).
Disceso, con generoso impulso, in un silos saturo di gas venefici per soccorrere un compagno di lavoro in preda ad asfissia, riusciva, con sforzi sovrumani, a raggiungerlo ed a spingerlo in salvo. Sopraffatto dalle venefiche esalazioni, non poteva sottrarsi a sua volta al mefitico ambiente e perdeva così, vittima del proprio nobile altruismo, la giovane vita.

Medaglie di bronzo

TOIA Giovanni, il 14 settembre 1958 in Mondello (Palermo).
Si tuffava prontamente, con altri generosi, nelle profonde ed agitate acque del mare, nel nobile, ma vano tentativo di salvare due giovani in procinto di annegare. Trascinato al largo da una violenta ondata, rimaneva a lungo, aggrappato ad un canotto in balia delle onde, finchè, già colpito da sintomi di asfissia, poteva, con l'arrivo di soccorsi essere tratto in salvo a riva.

VITALE Gaetano, il 14 settembre 1958 in Mondello (Palermo).
Con sprezzo del pericolo, partecipava ai generosi, ma vani tentativi di soccorrere due giovani in procinto di annegare nelle profonde ed agitate acque del mare. Tratti a riva i corpi ormai privi di vita degli sventurati, tornava a tuffarsi e contribuiva al salvataggio di uno dei soccorritori, rimasto in balia delle onde.

PELOSO Salvatore, l'8 settembre 1962 in Pegli (Genova).
Con intervento pronto e coraggioso, salvava da sicura morte un giovane in procinto di annegare nelle agitate e profonde acque del mare.

USAI Marianna, il 25 luglio 1963 in Busachi (Cagliari).
Quattordicenne, nel generoso ma vano tentativo di prestare soccorso al padre che giaceva, privo di sensi, sul fondo di una cisterna invasa da gas venefici, rimaneva colpita dalle tossiche esalazioni e doveva essere tratta in salvo.

Carabiniere **PORCEDDA Francesco,** il 25 luglio 1963 in Busachi (Cagliari).
Incurante del grave pericolo cui andava incontro, si faceva calare, per ben due volte, all'interno di una cisterna invasa da gas venefici, per soccorrere due persone colpite dalle tossiche esalazioni. Dopo notevoli sforzi riusciva a portare all'aperto i corpi degli sventurati, uno dei quali ormai privo di vita.

Alla memoria di **BEDA Dino,** il 28 agosto 1963 in Forte dei Marmi (Lucca).
Perdeva la ancor giovane vita nel generoso intento di prestare soccorso ad alcuni bagnanti che, a causa del mare mosso e delle forti correnti, erano in procinto di annegare.

MANCA Giovanni, l'11 settembre 1963 in Venezia.
Con generoso slancio, si tuffava, completamente vestito, nelle profonde acque di un canale per soccorrere due donne accidentalmente precipitatevi, riuscendo a trarle in salvo alla riva.

SANAVIA Giancarlo, il 9 ottobre 1963 in Mira (Venezia).
Con intervento pronto e coraggioso, si tuffava, completamente vestito, nelle profonde acque di un canale, riuscendo a trarre in salvo una donna ivi gettatasi a scopo suicida.

Allievo vigile del fuoco **ANDREIS Giovanni,** il 21 ottobre 1963 in Albenga (Savona).
Accortosi che, dopo un fragoroso scoppio, i tubi di cinque bombole di gas liquido che alimentavano una macchina a vapore si erano improvvisamente incendiati, si lanciava senza esitazione tra le fiamme, riuscendo a chiudere le valvole di quattro bombole ed a trarre, quindi, in salvo il proprio genitore, che, chiuso il rubinetto del quinto recipiente, era venuto a trovarsi in serio pericolo di vita. Nel coraggioso intervento riportava varie ustioni.

Sottotenente dei carabinieri **AMARA Angelo,** il 30 ottobre 1963 in Favara (Agrigento).

Venuto a conoscenza che, a causa dello scoppio di alcune bombole di gas liquido, un edificio era parzialmente crollato ed in preda a violento incendio, accorreva prontamente con i dipendenti militari. Con alto senso del dovere e cosciente sprezzo del pericolo, traeva in salvo, tra il fumo e le fiamme, tre persone in imminente pericolo di vita e si prodigava, scongiurando ulteriori gravi conseguenze, nell'allontanare dal luogo del sinistro materiale infiammabile.

Vigile del fuoco **ALZETTA Giancarlo,** il 17 novembre 1963 in Venezia.

Si tuffava, completamente vestito, nelle profonde acque di un canale per soccorrere una donna ivi gettatasi a scopo suicida, riuscendo, dopo non lievi sforzi, a trarla in salvo.

LOZITO Luigi, il 16 febbraio 1964 in Costanza (Germania).

Con generoso slancio, si tuffava, completamente vestito, nelle profonde e gelide acque di un fiume per soccorrere una bambina in procinto di annegare, riuscendo, dopo notevoli, rischiosi sforzi, a trarla in salvo

PETRILLO Mario, il 12 marzo 1964 in Atrani (Salerno).

Con pronto intervento e generoso slancio, salvava, facendogli scudo con il proprio corpo, un bambino in procinto di essere travolto da un cavallo imbizzarrito che, trainando una carrozza priva di conducente, si era dato a corsa sfrenata lungo una via cittadina. Nel nobile intervento, riportava gravi fratture e numerose contusioni.

CAMPAGNA Nello, il 1° aprile 1964 in Annone Veneto (Venezia).

Disceso, con generoso impulso, in un silos saturo di gas venefici per soccorrere un compagno di lavoro in preda ad asfissia, riusciva, con sforzi sovrumani, a raggiungerlo ed a spingerlo in salvo. Sopraffatto dalle venefiche esalazioni si accasciava privo di sensi e doveva a sua volta essere salvato.

BET Pietro, il 1° aprile 1964 in Annone Veneto (Venezia).

Venuto a conoscenza che un compagno di lavoro era rimasto, privo di sensi sul fondo di un silos saturo di gas venefici, si calava prontamente, conscio del grave pericolo, nel mefitico ambiente e, dopo estenuanti sforzi, riusciva a trascinare fuori il corpo, ormai esanime, dello sventurato.

GOBBO Aldo, il 1° aprile 1964 in Annone Veneto (Venezia).

Venuto a conoscenza che due compagni di lavoro erano rimasti, privi di sensi, sul fondo di un silos saturo di gas venefici, si calava prontamente, conscio del grave pericolo nel mefitico ambiente e, dopo estenuanti sforzi, riusciva a trascinare fuori il corpo, ormai esanime, di uno degli sventurati.

Conferimento di attestati di pubblica benemerenza

Il Ministro per l'interno in seguito a parere della Commissione prevista dall'art. 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13, ha conferito i seguenti attestati di pubblica benemerenza al valor civile:

FENINI Egidio, operaio maestro artificiere, il 28 aprile 1963 in Milano.

DELLATOMASINA Dillo, operaio maestro artificiere, il 28 aprile 1963 in Milano.

DELLA VALLE Giovanni, maresciallo maggiore artificiere, il 28 aprile 1963 in Milano.

OLTOLINI Roberto, vigile del fuoco, il 28 aprile 1963 in Milano.

LUNETTA Renzo, il 28 novembre 1963 in Venezia.

MAVILIO Antonio, il 19 giugno 1963 in Bolzano.

BUONO Giuseppe, il 19 giugno 1963 in Bolzano.

PIERETTI Giuseppe, il 2 dicembre 1963 in Piove di Sacco (Padova).

LAMANNA Vito Nicola, brigadiere dei vigili del fuoco, il 28 dicembre 1963 in Bari.

(8348)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 26 ottobre 1964, n. **1141.**

Ratifica ed esecuzione della Convenzione monetaria tra la Repubblica Italiana e lo Stato della Città del Vaticano, conclusa nella Città del Vaticano il 31 luglio 1962.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione monetaria tra la Repubblica italiana e lo Stato della Città del Vaticano, conclusa nella Città del Vaticano il 31 luglio 1962.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità dell'articolo 9 della Convenzione stessa.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 ottobre 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato

MERZAGORA

MORO — SARAGAT — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

Convenzione monetaria tra lo Stato della Città del Vaticano e la Repubblica Italiana (Città del Vaticano, 31 luglio 1962)

Lo Stato della Città del Vaticano e la Repubblica Italiana, considerata l'opportunità di stipulare una nuova Convenzione monetaria, essendo venuta a scadere quella sottoscritta il 21 aprile 1951, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

Il Governo italiano mette, come nel passato, a disposizione dello Stato della Città del Vaticano la Zecca di Roma per la coniazione delle monete e medaglie pontificie.

Lo Stato della Città del Vaticano si impegna da parte sua a servirsi esclusivamente della Zecca di Roma per la coniazione delle sue monete, finchè sarà in vigore la presente Convenzione.

Art. 2.

Le monete, nei valori che lo Stato Vaticano intenda coniare, saranno identiche a quelle italiane per quanto concerne il metallo, la composizione chimica, il valore nominale, le dimensioni ed il valore intrisceco dei singoli pezzi.

Art. 3.

Le monete vaticane e le monete italiane avranno, rispettivamente, nel territorio italiano e nella Citta del Vaticano, identico corso legale e potere liberatorio nei rapporti tra i privati ed in quelli con le pubbliche casse.

Art. 4.

Lo Stato della Città del Vaticano e la Repubblica Italiana avranno facoltà di domandare il cambio, in valuta italiana, delle monete pontificie che si accumulassero nelle casse dello Stato italiano.

Art. 5.

La coniazione delle monete d'oro potrà essere fatta per valore illimitato. La coniazione delle monete diverse dall'oro non potrà eccedere ogni anno la somma complessiva di cento milioni di lire italiane e, comunque, per non oltre dieci milioni di pezzi.

Art. 6.

In Sede Vacante, nell'anno nel quale si è verificata la vacanza, lo Stato della Città del Vaticano potrà anche coniare monete in aggiunta al limite massimo stabilito nell'articolo precedente, per l'importo di cento milioni di lire italiane e per non oltre dieci milioni di pezzi.

In ciascun Anno Santo giubilare lo Stato della Città del Vaticano potrà del pari coniare monete, in aggiunta al limite massimo stabilito nell'articolo precedente, per l'importo di cento milioni di lire italiane e per non oltre dieci milioni di pezzi.

Nell'anno di apertura di un Concilio Ecumenico lo Stato della Città del Vaticano potrà altresì coniare monete, in aggiunta al limite massimo stabilito nell'articolo precedente, per l'importo di duecento milioni di lire italiane e per non oltre venti milioni di pezzi.

Art. 7.

Saranno presi speciali accordi per il caso che una moneta fosse dall'una o dall'altra Parte dichiarata fuori corso, e ciò per reciprocità sia dell'estensione del provvedimento, sia del trattamento da fare al corrispondente taglio di moneta dall'altra Parte.

Art. 8.

La Repubblica Italiana si impegna a reprimere e punire le falsificazioni delle monete vaticane che si perpetrassero nel territorio. Uguale impegno assume lo Stato della Città del Vaticano per eventuali falsificazioni di monete italiane nel suo territorio.

Art. 9.

La presente Convenzione sarà ratificata al più presto possibile. Essa resterà in vigore per dieci anni con effetto dal 1° gennaio 1961, salva la facoltà per ciascuna delle Parti di denunciarla con preavviso di sei mesi.

In fede di che i Plenipotenziari sottoscritti, muniti dei pieni poteri, hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli.

Fatta nella Città del Vaticano, in duplice originale, il 31 luglio 1962.

Per lo Stato della Città del Vaticano
AMLETO GIOVANNI Card. CICOGNANI

Per la Repubblica Italiana
BARTOLOMEO MIGONE

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
SARAGAT

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° luglio 1964, n. **1142.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Bibbiano (Reggio Emilia).

N. 1142. Decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Bibbiano (Reggio Emilia), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1964
Atti del Governo, registro n. 188, foglio n. 18. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 agosto 1964, n. **1143.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Rossano (Cosenza).

N. 1143. Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Rossano (Cosenza), già scuola di avviamento professionale a tipo industriale (art. 16 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 novembre 1964
Atti del Governo, registro n. 188, foglio n. 25. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 agosto 1964, n. **1144.**

Autorizzazione all'Automobile Club d'Italia, con sede in Roma, e all'Automobile Club Pescara ad acquistare un appezzamento di terreno in comproprietà.

N. 1144. Decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, l'Automobile Club d'Italia, con sede in Roma, e l'Automobile Club Pescara, vengono autorizzati ad acquistare, in comproprietà, un appezzamento di terreno di mq. 1960, sito in Pescara, alla via del Circuito, facente parte del lotto A del piano di lottizzazione dell'ex Foro boario, per la costruzione di un edificio da destinare a nuova sede dell'Automobile Club Pescara e degli Uffici provinciali dei servizi delegati dallo Stato.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 novembre 1964
Atti del Governo, registro n. 188, foglio n. 22. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° ottobre 1964, n. 1145.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « G. Baccelli » di Roma.

N. 1145. Decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « G. Baccelli » di Roma, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1964
Atti del Governo, registro n. 188, *foglio n.* 17. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 ottobre 1964, n. 1146.

Autorizzazione all'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (ENALC), con sede in Roma, a ricevere una donazione.

N. 1146. Decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, l'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (ENALC), con sede in Roma, viene autorizzato a ricevere in donazione dal comune di Verona, la proprietà di un ulteriore appezzamento di terreno edificatorio della superficie complessiva di mq. 2261, sito nel Comune medesimo, distinto al catasto fondiario al foglio 2°, mappale n. 53 sub. *h*, giusta condizioni specificate nell'atto di donazione datato 22 dicembre 1959 a rogito notaio Antonio Benini al n. 6020 di repertorio, raccolta n. 2164.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 novembre 1964
Atti del Governo, registro n. 188, *foglio n.* 24. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° giugno 1964.

Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 11 e 16 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisiorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 436, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, contenente modificazioni alle norme che regolano la composizione degli organi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto l'art. 4 del regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1560, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 163, contenente modificazioni alle norme relative all'assicurazione contro la invalidità e la vecchiaia della gente del mare;

Visto l'art. 7 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, relativa alla estensione dell'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni;

Visto l'art. 10 della legge 4 luglio 1959, n. 463, relativa alla estensione dell'assicurazione obbligatoria invalidità e vecchiaia agli artigiani e loro familiari;

Visto l'art. 2 della legge 13 marzo 1958, n. 296, sulla costituzione del Ministero della sanità e devoluzione al medesimo delle attribuzioni dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto l'art. 36 della legge 28 luglio 1961, n. 830, che dispone l'integrazione della composizione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale con un rappresentante del Ministero dei trasporti;

Visto il proprio decreto 15 dicembre 1962, concernente la costituzione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto la nota n. 217 Ris./786 del 27 marzo 1964, con la quale la Confederazione generale dell'agricoltura italiana designa il cav. del lavoro ing. Piero Casini, quale membro in rappresentanza degli agricoltori in seno al Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale a seguito del decesso del conte dott. Antonio Zappi Recordati;

Considerata la necessità di procedere alla integrazione della composizione dell'Organo di cui trattasi;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il cav. del lavoro ing. Piero Casini è nominato membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale in rappresentanza degli agricoltori a seguito del decesso dal conte dott. Antonio Zappi Recordati.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 1° giugno 1964

SEGNI

BOSCO — COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1964
Registro n. 10 *Lavoro e prev. sociale, foglio n.* 171. — MAUCERI

(9403)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 luglio 1964.

Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 24 dicembre 1951, n. 1669, con la quale è stato sostituito l'art. 21 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, relativo alla composizione del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali;

Visto l'art. 5 della legge 30 ottobre 1953, n. 841;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, art. 2 sulla devoluzione al Ministero della sanità delle attribuzioni dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il proprio decreto in data 25 maggio 1962, concernente la composizione del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali;

Vista la nota n. 100/14375/29-3-20 dell'11 maggio 1964, con la quale il Ministero della sanità designa il direttore generale degli affari amministrativi e del personale dott. Umberto De Leoni, quale membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente predetto in rappre-

sentanza del Ministero della sanità ed in sostituzione del prof. dott. Saladino Cramarossa, collocato a riposo per limiti di età;

Considerata la necessità di procedere alla sostituzione anzidetta;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il direttore generale dott. Umberto De Leoni è nominato membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, in rappresentanza del Ministero della sanità ed in sostituzione del prof. dott. Saladino Cramarossa.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 6 luglio 1964

SEGNI

Bosco — Colombo

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1964
Registro n. 10 Lavoro e prev. sociale, foglio n. 184. — Mauceri

(9404)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 luglio 1964.

Sostituzione del delegato del Ministro per la sanità nel Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 3 del regio decreto 6 luglio 1933, n. 1033, sull'ordinamento dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 438, concernente la composizione e la competenza degli organi amministrativi dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto il proprio decreto 8 maggio 1963 concernente la ricostituzione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, art. 2 sulla devoluzione al Ministero della sanità delle attribuzioni dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Vista la nota n. 100/33712/29-3-12 del 18 maggio 1964, con la quale il Ministro per la sanità, avvalendosi della facoltà concessagli dall'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 438, designa quale suo delegato nel Consiglio di amministrazione dell'Istituto predetto il direttore generale dei Servizi dell'igiene pubblica ed ospedali dott. Giorgio Muccio, in sostituzione del prof. dott. Saladino Cramarossa, collocato a riposo per limiti di età;

Considerata la necessità di procedere alla sostituzione anzidetta;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il direttore generale dott. Giorgio Muccio è chiamato a far parte del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro quale delegato del Ministro per la sanità ed in sostituzione del prof. dott. Saladino Cramarossa.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 6 luglio 1964

SEGNI

Bosco — Colombo

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1964
Registro n. 10 Lavoro e prev. sociale, foglio n. 136. — Mauceri

(9401)

DECRETO MINISTERIALE 4 marzo 1964.

Misura dei contributi integrativi per assistenza di malattia ai pensionati di cui all'art. 5, comma terzo, della legge 4 agosto 1955, n. 692, dovuti alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 692, concernente la estensione dell'assistenza di malattia ai pensionati di invalidità e vecchiaia, integrata dalla legge 29 novembre 1957, n. 1177;

Considerato che gli oneri per detta assistenza relativi ai titolari di pensioni della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari sono da porsi a carico della Cassa stessa in applicazione dell'art. 5, lettera *c*), della citata legge;

Considerati i singoli oneri, per gli anni 1958 e 1959 e per il periodo 1° gennaio-31 agosto 1960, che vengono determinati con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi del comma primo del citato art. 5;

Ritenuto che, per la copertura di tali oneri derivanti alla predetta Cassa pensioni, occorre provvedere, ai sensi del citato art. 5, alla determinazione dei contributi integrativi per gli anni 1958, 1959 e per il periodo 1° gennaio-31 agosto 1960, nonchè alla ripartizione dei contributi stessi tra iscritto ed ente datore di lavoro;

Decreta:

Art. 1.

Il contributo integrativo per assistenza di malattia ai pensionati di cui all'art. 5, comma terzo, della legge 4 agosto 1955, n. 692, dovuto alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari, è stabilito:

1) per l'anno 1958:

per ogni posto di organico di ufficiale giudiziario, nella misura complessiva di annue lire 6349, ripartita per lire 4233 a carico del Ministero di grazia e giustizia e per lire 2116 a carico dell'ufficiale giudiziario;

per ogni posto di organico di aiutante ufficiale giudiziario, nella misura complessiva di annue lire 4444, ripartita per lire 2963 a carico del Ministero di grazia e giustizia e per lire 1481 a carico dell'aiutante ufficiale giudiziario;

2) per l'anno 1959:

per ogni posto di organico di ufficiale giudiziario, nella misura complessiva di annue lire 7812, ripartita per lire 5208 a carico del Ministero di grazia e giustizia e per lire 2604 a carico dell'ufficiale giudiziario;

per ogni posto di organico di aiutante ufficiale giudiziario, nella misura complessiva di annue lire 5468, ripartita per lire 3645 a carico del Ministero di grazia e giustizia e per lire 1823 a carico dell'aiutante ufficiale giudiziario;

3) per il periodo 1° gennaio-31 agosto 1960:

per ogni posto di organico di ufficiale giudiziario, nella misura complessiva di annue lire 5208, ripartita per lire 3472 a carico del Ministero di grazia e giustizia e per lire 1736 a carico dell'ufficiale giudiziario;

per ogni posto di organico di aiutante ufficiale giudiziario, nella misura complessiva di annue lire 3646, ripartita per lire 2431 a carico del Ministero di grazia e giustizia e per lire 1215 a carico dell'aiutante ufficiale giudiziario.

Quando però l'organico non sia completo oppure l'ufficiale giudiziario o l'aiutante ufficiale giudiziario si trovi in aspettativa o sospeso per provvedimento disciplinare o per condanna il contributo è dovuto per intero dal Ministero di grazia e giustizia.

Roma, addì 4 marzo 1964

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1964
Registro n. 19 Istituti previdenza, foglio n. 378. — GHIUCHIARELLI

(9369)

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1964.

Nomina del presidente e del Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo di gestione per le aziende termali.

IL MINISTRO
PER LE PARTECIPAZIONI STATALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 576 in data 7 maggio 1958, che ha costituito l'Ente autonomo di gestione per le aziende termali e ne ha approvato il relativo statuto;

Visti i propri decreti in data 2 gennaio 1961 e successive modificazioni con i quali è stato provveduto alla nomina del presidente e dei componenti del Consiglio di amministrazione dell'Ente stesso per il triennio 1961-1963;

Ritenuta la necessità di provvedere al rinnovo delle cariche predette;

Vista la legge 22 dicembre 1956, n. 1589, istitutiva del Ministero delle partecipazioni statali;

Decreta:

Art. 1.

Il prof. Rodolfo Arata è nominato presidente dell'Ente autonomo di gestione per le aziende termali.

Art. 2.

I signori Chiarion Casoni dott. Giorgio, Pofi dottor Domenico, Lombardini prof. Siro e Porcellini dottor Arrigo, sono nominati membri del Consiglio di amministrazione dell'Ente predetto.

Art. 3.

Le nomine di cui sopra hanno la durata di un triennio.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 ottobre 1964

Il Ministro: BO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1964
Registro n. 3 Partecipazioni statali, foglio n. 386. — VIOLA

(9396)

DECRETO MINISTERIALE 23 ottobre 1964.

Sostituzione di un membro del Comitato per l'amministrazione del Fondo di previdenza per i dipendenti da aziende elettriche private, presso l'I.N.P.S.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 31 marzo 1956, n. 293, che istituisce il Fondo di previdenza per i dipendenti da aziende elettriche private con gestione autonoma in seno all'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto in data 10 agosto 1961 concernente la costituzione del Comitato per l'amministrazione del Fondo di previdenza per i dipendenti da aziende elettriche private;

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, che istituisce l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

Vista la nota n. 4290/E-II-5 dell'11 maggio 1964, con la quale l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica designa il dott. Guido Nosotti quale rappresentante delle aziende elettriche in seno al Comitato per l'amministrazione del Fondo di previdenza per i dipendenti da aziende elettriche private, in sostituzione del dott. Vittorio Brun, dimissionario;

Considerata la necessità di provvedere alla integrazione dell'Organo in questione;

Decreta:

Il dott. Guido Nosotti è chiamato a far parte del Comitato per l'amministrazione del Fondo di previdenza per i dipendenti da aziende elettriche private, in rappresentanza delle aziende elettriche ed in sostituzione del dott. Vittorio Brun.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 ottobre 1964

Il Ministro: DELLE FAVE

(9298)

DECRETO MINISTERIALE 28 ottobre 1964.

Retribuzioni medie, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale per il personale addetto, sotto qualsiasi denominazione, ai servizi familiari domestici.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2, sub 6, ultimo comma, e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, che prevedono la possibilità di determinare, per particolari categorie di lavoratori, apposite tabelle di retribuzioni medie, ai fini del calcolo dei contributi base ed integrativi dovuti per le assicurazioni generali obbligatorie;

Visti gli articoli 24 e 27 della legge 26 agosto 1950, n. 860, concernenti i contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale in favore dell'Enaoli e della tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri per gli addetti ai servizi familiari;

Visto il decreto ministeriale 2 maggio 1964, concernente l'approvazione della tabella delle retribuzioni medie settimanali per le persone addette ai servizi familiari;

Ritenuto di dover modificare la misura delle retribuzioni medie per le persone addette ai servizi familiari, determinata con il decreto ministeriale 2 maggio 1964 e di dover adeguare alle nuove misure delle retribuzioni medie i contributi dovuti ai titoli sopraindicati all'Istituto nazionale della previdenza sociale per il personale predetto;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la unita tabella delle retribuzioni medie settimanali per le persone addette, con qualsiasi denominazione, ai servizi familiari, comprendenti il calcolo dei contributi base ed integrativi dovuti, ai sensi delle disposizioni vigenti, per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti, dei contributi base per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, nonchè dei contributi dovuti per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri e per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani.

Art. 2.

La tabella delle retribuzioni medie settimanali di cui al precedente articolo ha effetto a decorrere dal periodo di paga settimanale in corso alla data del 1° settembre 1964.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 ottobre 1964

Il Ministro: DELLE FAVE

Tabella delle retribuzioni medie settimanali per le persone addette ai servizi familiari

Contributi per le assicurazioni sociali

(In vigore al 1° settembre 1964)

	COMUNI CON OLTRE 100.000 ABITANTI				COMUNI CON NON OLTRE 100.000 ABITANTI			
	Uomini		Donne		Uomini		Donne	
	a servizio intero	a mezzo servizio	a servizio intero	a mezzo servizio	a servizio intero	a mezzo servizio	a servizio intero	a mezzo servizio
RETRIBUZIONE MEDIA SETTIMANALE	L. 4.950	L. 4.250	L. 3.525	L. 2.475	L. 4.250	L. 3.525	L. 2.475	L. 1.750
Specie di assicurazione								
1) Assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti:								
a) contributo base	8 —	8 —	8 —	6 —	8 —	8 —	6 —	6 —
b) contributo per il Fondo adeguamento pensioni (aliquota 18,65 %:								
datore di lavoro: aliquota 12,65 % . .	626,20	537,60	445,90	313,10	537,60	445,90	313,10	221,40
lavoratore, aliquota 6 %	297 —	255 —	211,50	148,50	255 —	211,50	148,50	105 —
2) Assicurazione contro la tubercolosi (contributo base) .	1 —	1 —	1 —	1 —	1 —	1 —	1 —	1 —
3) E.N.A.O.L.I.:								
contributo base . .	1 —	1 —	1 —	1 —	1 —	1 —	1 —	1 —
contributo integrativo (aliquota 0,15 %) . .	7,40	6,40	5,30	3,70	6,40	5,30	3,70	2,60
4) Contributo per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri	10,50	8 —	5,50	3 —	8 —	8 —	3 —	3 —
TOTALE . . . L.	951,10	817 —	678,20	476,30	817 —	680,70	476,30	340 —
Valore (arrotondato) delle marche . . . . »	950 —	815 —	680 —	475 —	815 —	680 —	475 —	340 —
di cui:								
a carico del datore di lavoro . . . L.	655 —	560 —	470 —	330 —	560 —	470 —	330 —	235 —
a carico del lavoratore . . . . . »	295 —	255 —	210 —	145 —	255 —	210 —	145 —	105 —

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DELLE FAVE

(9238)

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1964.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Ferrara ad applicare l'aliquota d'imposta per l'anno 1965.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia corporativa e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 892;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1965 presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Ferrara;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Ferrara è autorizzata ad esigere per l'anno 1965 è stabilita nella misura di L. 2,30%.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1965 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Ferrara, sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie e comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 30 ottobre 1964

(9222) p. *Il Ministro*: OLIVA

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1964.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Udine ad applicare l'aliquota d'imposta per l'anno 1965.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia corporativa e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 892;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1965 presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Udine;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera c), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Udine è autorizzata ad esigere per l'anno 1965 è stabilita nella misura di L. 1,25%.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1965 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Udine sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie e comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 30 ottobre 1964

(9223) p. *Il Ministro*: OLIVA

DECRETO PREFETTIZIO 3 novembre 1964.

Sostituzione di alcuni componenti il Consiglio provinciale di sanità di Gorizia.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Visto il proprio decreto n. 710/San. del 6 febbraio 1962, con il quale si provvedeva alla costituzione del Consiglio provinciale di sanità per il triennio 1962-1964;

Considerato che occorre provvedere alla sostituzione di alcuni componenti del predetto consesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità:

1) Vida dott. Luigi, quale rappresentante dell'Ordine dei veterinari, in sostituzione del dott. Angelo De Lorenzo che ha cessato la sua attività professionale per raggiunti limiti di età;

2) Rapuzzi dott. Felice, quale rappresentante dell'Istituto nazionale assicurazione malattie, in sostituzione del dott. Annibale Beviglia, entrato in quiescenza;

3) Sacco dott. Attilio, quale rappresentante dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro, in sostituzione del dott. Argeo Bozzi, trasferito ad altra sede.

Gorizia, addì 3 novembre 1964

(9351) *Il prefetto*: PRINCIVALLE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra convenzionata di « Lingua e letteratura francese » presso la Facoltà di economia e commercio della Università di Pisa.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, si comunica che presso la Facoltà di economia e commercio dell'Università di Pisa, è vacante la cattedra convenzionata di « Lingua e letteratura francese », alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(9533)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'Amministrazione dell'Ospedale civile « S. Massimo » di Penne (Pescara) ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'Ospedale stesso.

Con decreto in data 21 ottobre 1964, n. 300.16.III 60.2.690, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'Amministrazione dell'Ospedale civile « S. Massimo » di Penne (Pescara), viene autorizzata ad istituire, in base alla legge 19 ottobre 1954, n. 1046, una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'Ospedale stesso.

(9429)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Napoli ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 11 novembre 1964, il comune di Napoli, viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 4.910.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9532)

Autorizzazione al comune di Rutigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 9 novembre 1964, il comune di Rutigliano (Bari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 130.885.815, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9426)

Autorizzazione al comune di San Donaci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 5 novembre 1964, il comune di San Donaci (Brindisi), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.533.985, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9264)

Autorizzazione al comune di Anzano di Puglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 5 novembre 1964, il comune di Anzano di Puglia (Foggia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.632.505, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9280)

Autorizzazione al comune di Adelfia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 5 novembre 1964, il comune di Adelfia (Bari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 105.344.885, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9265)

Autorizzazione al comune di Scisciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 5 novembre 1964, il comune di Scisciano (Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9266)

Autorizzazione al comune di Marigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 5 novembre 1964, il comune di Marigliano (Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 85.900.720, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9267)

Autorizzazione al comune di Grumo Nevano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 5 novembre 1964, il comune di Grumo Nevano (Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.572.435, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9268)

Autorizzazione al comune di Bovino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 5 novembre 1964, il comune di Bovino (Foggia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 50.144.650, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9279)

Autorizzazione al comune di Mondragone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 5 novembre 1964, il comune di Mondragone (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 171.544.865, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9281)

Autorizzazione al comune di San Giovanni in Fiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 5 novembre 1964, il comune di San Giovanni in Fiore (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 92.900.720, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9287)

Autorizzazione al comune di Francolise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 5 novembre 1964, il comune di Francolise (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.450.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9282)

Autorizzazione al comune di Castel del Giudice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 5 novembre 1964, il comune di Castel del Giudice (Campobasso), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9283)

Autorizzazione al comune di Agnone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 5 novembre 1964, il comune di Agnone (Campobasso), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9284)

Autorizzazione al comune di Acquaviva Collecroci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 5 novembre 1964, il comune di Acquaviva Collecroci (Campobasso), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9285)

Autorizzazione al comune di Lapio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 5 novembre 1964, il comune di Lapio (Avellino), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.350.785, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9286)

Autorizzazione al comune di Loro Ciuffenna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 5 novembre 1964, il comune di Loro Ciuffenna (Arezzo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9308)

Autorizzazione al comune di Castel Focognano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 5 novembre 1964, il comune di Castel Focognano (Arezzo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9309)

Autorizzazione al comune di Carpegna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 5 novembre 1964, il comune di Carpegna (Pesaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.798.693, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9310)

Autorizzazione al comune di Fossombrone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 5 novembre 1964, il comune di Fossombrone (Pesaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 108.085.305, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9311)

Autorizzazione al comune di Frontino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 5 novembre 1964, il comune di Frontino (Pesaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.048.792, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9312)

Autorizzazione al comune di Marcianise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 5 novembre 1964, il comune di Marcianise (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 275.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9313)

Autorizzazione al comune di Pescaglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 5 novembre 1964, il comune di Pescaglia (Lucca), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.752.100, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9314)

Autorizzazione al comune di Predappio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 5 novembre 1964, il comune di Predappio (Forlì), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.430.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9316)

Autorizzazione al comune di Pignataro Interamna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 5 novembre 1964, il comune di Pignataro Interamna (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.012.745, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9315)

Autorizzazione al comune di Roncà ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 5 novembre 1964, il comune di Roncà (Verona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.430.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9317)

Autorizzazione al comune di Stia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 5 novembre 1964, il comune di Stia (Arezzo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9318)

Autorizzazione al comune di Subbiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 5 novembre 1964, il comune di Subbiano (Arezzo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9319)

Autorizzazione al comune di Pratovecchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 5 novembre 1964, il comune di Pratovecchio (Arezzo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9320)

Autorizzazione al comune di Monterchi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 5 novembre 1964, il comune di Monterchi (Arezzo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9322)

Autorizzazione al comune di Montecarlo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 5 novembre 1964, il comune di Montecarlo (Lucca), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.471.955, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9323)

Autorizzazione al comune di Ortignano Raggiolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 5 novembre 1964, il comune di Ortignano Raggiolo (Arezzo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9321)

Autorizzazione al comune di Aversa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 5 novembre 1964, il comune di Aversa (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 436.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9324)

Autorizzazione al comune di Colonna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 5 novembre 1964, il comune di Colonna (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.073.792, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9325)

Autorizzazione al comune di Antrodoco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 5 novembre 1964, il comune di Antrodoco (Rieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.146.743, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9326)

Autorizzazione al comune di Pozzaglia Sabina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 5 novembre 1964, il comune di Pozzaglia Sabina (Rieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.464.755, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9327)

Autorizzazione al comune di Talamello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 5 novembre 1964, il comune di Talamello (Pesaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.584.365, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9328)

Autorizzazione al comune di Sant'Ippolito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 5 novembre 1964, il comune di Sant'Ippolito (Pesaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.742.625, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9329)

Autorizzazione al comune di Montecalvo in Foglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 5 novembre 1964, il comune di Montecalvo in Foglia (Pesaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.765.380, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9330)

Autorizzazione al comune di Apecchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 5 novembre 1964, il comune di Apecchio (Pesaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.722.075, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9332)

Autorizzazione al comune di Fosciandora ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 5 novembre 1964, il comune di Fosciandora (Lucca), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.049.105, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9333)

Autorizzazione al comune di Mercatino Conca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 5 novembre 1964, il comune di Mercatino Conca (Pesaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.096.320, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9331)

Autorizzazione al comune di Pescara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 5 novembre 1964, il comune di Pescara, viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.402.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9377)

Autorizzazione al comune di Andria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 5 novembre 1964, il comune di Andria (Bari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 627.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9378)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 219

Corso dei cambi del 13 novembre 1964 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,81	624,80	624,795	624,81	624,81	624,81	624,81	624,82	624,81	624,81
$ Can.	581,25	581,10	581,15	581,20	580,25	581,35	581,20	581,27	581,35	581,25
Fr. Sv.	144,80	144,80	144,81	144,805	144,80	144,79	144,8020	144,78	144,80	144,80
Kr. D.	90,12	90,12	90,13	90,105	90,10	90,12	90,1075	90,12	90,13	90,13
Kr. N.	87,18	87,17	87,15	87,1725	87,18	87,18	87,155	87,20	87,17	87,17
Kr. Sv.	121,03	121,16	121,15	121,19	121,15	121,03	121,18	121,05	121,06	121,05
Fol.	173,87	173,98	173,91	173,92	173,90	173,89	173,92	173,87	173,91	173,90
Fr. B.	12,59	12,592	12,5965	12,592	12,5875	12,58	12,5930	12,59	12,59	12,59
Franco francese	127,52	127,51	127,52	127,515	127,50	127,52	127,5130	127,52	127,51	127,51
Lst.	1739,23	1738,55	1738,70	1738,725	1738,50	1739,20	1738,67	1739,30	1739,20	1738,70
Dm. occ.	157,10	157,12	157,135	157,1125	157,10	157,11	157,125	157,10	157,11	157,12
Scell. Austr.	24,19	24,19	24,19	24,19	24,15	24,19	24,1913	24,18	24,19	24,195
Escudo Port.	21,68	21,68	21,68	21,69	21,80	21,69	21,677	21,69	21,69	21,69

Media dei titoli del 13 novembre 1964

Rendita 5 % 1935	103,80
Redimibile 3,50 % 1934	97,575
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	84,60
Id. 5 % (Ricostruzione)	94,60
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	94,375
Id. 5 % (Città di Trieste)	94,65
Id. 5 % (Beni Esteri)	94,45
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	100 —
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	99,95
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,125
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100 —
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,20
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,125
Id. 5 % (» 1° aprile 1973)	100,10
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	99,85

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 13 novembre 1964

1 Dollaro USA	624,81
1 Dollaro canadese	581,20
1 Franco svizzero	144,803
1 Corona danese	90,106
1 Corona norvegese	87,164
1 Corona svedese	121,185
1 Fiorino olandese	173,92
1 Franco belga	12,592
1 Franco francese	127,514
1 Lira sterlina	1738,697
1 Marco germanico	157,119
1 Scellino austriaco	24,191
1 Escudo Port.	21,683

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale della Società cooperativa edilizia « Pontetti Sanseverino », con sede in Napoli

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 30 ottobre 1964, i poteri conferiti all'avv. Marco Bozzari, commissario governativo della Società cooperativa edilizia « Pontetti Sanseverino », con sede in Napoli, sono stati prorogati fino al 4 maggio 1965.

(9242)

Sostituzione del presidente del Comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società Cooperativa Edile Bolognese « C.E.B. », con sede in Molinella (Bologna).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 24 ottobre 1964, il dott. Rosario Piro è stato nominato presidente del Comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società Cooperativa Edile Bolognese « C.E.B. », con sede in Molinella (Bologna), in sostituzione del dott. Maurizio Belli, dimissionario.

(9243)

Scioglimento della Società cooperativa agricola « Caseificio sociale agricolo Antonio Montanari », con sede in Montichiari (Brescia).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 31 ottobre 1964, la Società cooperativa agricola « Caseificio sociale agricolo Antonio Montanari », con sede in Montichiari (Brescia), costituita per rogito Bettoni in data 7 gennaio 1954, rep. 18203, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di liquidatore nella persona del dott. Capezzuto Gaetano.

(9297)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1964, registrato alla Corte dei conti il 17 settembre successivo, è stato respinto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da Sileci Antonino, capo ufficio nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, contro il provvedimento del direttore generale di Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, con cui è stato rigettato un suo ricorso gerarchico avverso la sanzione disciplinare della censura.

(9246)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 14 agosto 1964, registrato alla Corte dei conti il 10 ottobre 1964, registro n. 21, foglio n. 197, è stato accolto il ricorso straordinario al Capo dello Stato prodotto dal sig. Mazzoleni Mario, avverso la decisione con la quale la Commissione regionale del Trentino-Alto Adige per la risoluzione dei ricorsi in materia di licenze di commercio aveva respinto il ricorso proposto dallo stesso Mazzoleni Mario, avverso il provvedimento del sindaco di Trento che in data 18 marzo 1963 gli aveva negato l'aggiunta delle voci « caffè, thè e surrogati » alla licenza di commercio in suo possesso per la vendita di « Pasticceria e Gelati », in Trento, piazza General Cantore n. 7.

(9249)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Dichiarazione di esito negativo del concorso a un posto di operaio specializzato di prima categoria in prova presso la Zecca con la qualifica di tempratore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto ministeriale 6 settembre 1962, n. 683221, registrato alla Corte dei conti il 1° ottobre 1962, registro n. 28 Tesoro, foglio n. 291, con il quale è stato indetto, fra l'altro, un concorso ad un posto di operaio specializzato di 1ª categoria in prova presso la Zecca con la qualifica di tempratore;

Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 1962, n. 683935, registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 1963, registro n. 2 Tesoro, foglio n. 275, con il quale sono state nominate la Commissione per l'accertamento dell'idoneità fisica al mestiere e quella esaminatrice dei candidati al concorso suddetto;

Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 1963, n. 310320, registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 1963, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 77, con il quale è stato sostituito il presidente delle Commissioni predette;

Vista la legge 26 febbraio 1952, n. 67;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90;

Visti gli atti della Commissione esaminatrice dai quali risulta che nessuno dei concorrenti ha conseguito il punteggio minimo stabilito per l'idoneità dal bando di concorso;

Decreta:

Articolo unico.

E' dichiarato concluso con esito negativo il concorso ad un posto di operaio specializzato di 1ª categoria in prova presso la Zecca con la qualifica di tempratore indetto con decreto ministeriale 6 settembre 1962, in quanto nessuno dei concorrenti ha conseguito il punteggio minimo stabilito per l'idoneità dal bando di concorso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 agosto 1964

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *settembre* 1964
Registro n. 25 *Tesoro, foglio n.* 193

(9514)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Nomina della Commissione esaminatrice incaricata dell'espletamento dell'esame d'idoneità per gli ex militari tecnici specializzati nelle qualifiche di operaio, per i mestieri di fer-elettrico e elettricista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Vista la legge 26 marzo 1958, n. 425, concernente lo stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato e successive modificazioni;

Visto l'art. 6 della citata legge 26 marzo 1958, n. 425;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato e successive modificazioni;

Vista la convenzione in data 18 marzo 1960 (n. 1151 repertorio atti privati - D.G. - anno 1960), fra l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ed il Ministero della difesa, per l'assunzione di ex militari tecnici specializzati;

Vista la 1ª appendice alla citata convenzione (in data 28 gennaio 1961, n. 659 repertorio atti privati - D.G. - anno 1961),

approvata con decreto interministeriale 22 febbraio 1961, numero 3116 e registrata a Roma addì 1° aprile 1961 (Ufficio atti privati, n. 5078);

Vista la 2ª appendice alla ripetuta convenzione (in data 21 dicembre 1962, n. 376 repertorio atti privati - D.G. - anno 1963), approvata con decreto interministeriale 1° febbraio 1963, n. 2694 e registrata a Roma addì 25 marzo 1963 (Ufficio atti privati n. 11760);

Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 1964, n. 3222, con il quale, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la difesa e per il tesoro, viene nominata la Commissione interministeriale incaricata dell'esame delle domande e della formazione delle graduatorie per l'assunzione in servizio ferroviario di ex militari tecnici specializzati arruolati dall'autorità militare a seguito di pubblici concorsi;

Vista la relazione in data 7 settembre 1964, della citata convenzione, la quale, fra l'altro, propone che l'assunzione, nella qualifica di operaio, per i mestieri di fer-elettrico e elettricista per determinati concorrenti alla sessione per l'anno 1964, sia subordinata al superamento di un esame d'idoneità in base alla convenzione;

Vista la nota I.E.112.Assunz./60995, in data 3 settembre 1964, concernente il programma dell'esame di idoneità, il quale consisterà in un colloquio sugli argomenti indicati nei singoli programmi per i suindicati mestieri;

Vista la designazione fatta dal ripetuto Servizio con la citata nota del 3 settembre 1964;

Delibera:

La Commissione esaminatrice incaricata dell'espletamento dell'esame d'idoneità, secondo i programmi e per gli ex militari tecnici specializzati di cui alle premesse, nonchè per la formulazione delle graduatorie definitive, è composta come segue:

Presidente:
Tosi dott. Ernesto, ispettore capo.

Membri:
Pezzi ing. Oreste, ispettore principale;
Pisani p.i. Sergio, capo tecnico superiore.

Segretario:
Boarelli Elio, segretario capo.

Roma, addì 10 ottobre 1964

Il direttore generale: RENZETTI

(9087)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per esami a cinque posti di commissario aggiunto in prova, indetto con decreto ministeriale 27 febbraio 1964.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1964, registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 1964, registro n. 1 Commercio estero, foglio n. 211, con il quale è stato indetto un concorso per esami a cinque posti di commissario aggiunto in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera esecutiva di questo Ministero;

Vista la nota n. 14941 in data 1° agosto 1964, con la quale il Ministero della pubblica istruzione ha designato, quale membro aggiunto per la prova facoltativa di stenografia del predetto concorso, la prof.ssa Laura Bianco;

Ritenuta la necessità di provvedere alla costituzione della Commissione esaminatrice del concorso in parola, come previsto dall'art. 5 del relativo bando;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso per esami a cinque posti di commissario aggiunto in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera esecutiva di questo Ministero indetto con decreto ministeriale 27 febbraio 1964, è costituita come segue:

Presidente:
Rossi dott. Aristide, ispettore generale.

Membri:
Gagliardi dott. Domenico, direttore di divisione;
Bagnardi dott. Vincenzo, direttore di divisione;
Vecchione dott. Ettore, direttore di divisione;
Di Ianni dott. Antonio, direttore di sezione.

Membro aggiunto per la prova facoltativa di stenografia:
Bianco prof.ssa Laura.

Segretario.
Rapisarda dott. Andrea, consigliere di 1ª classe.

Ai componenti ed al segretario della predetta Commissione spetteranno i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 ottobre 1964

Il Ministro: MATTARELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1964
Registro n. 2 Commercio estero, foglio n. 347. — MEROLLA

(9374)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove scritte del concorso per esami e per titoli a cinquantasei posti di bibliotecario di 3ª classe nel ruolo del personale direttivo delle biblioteche pubbliche statali.

Le prove scritte del concorso per esami e per titoli a cinquantasei posti di bibliotecario di 3ª classe nel ruolo del personale della carriera direttiva delle biblioteche pubbliche statali, bandito con decreto ministeriale 9 ottobre 1963, avranno luogo in Roma presso la Biblioteca Vallicelliana, piazza della Chiesa Nuova n. 18, nei giorni 9, 10, 11, 12, 14 e 15 dicembre 1964.

(9534)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.